ticchia tra le materie prime per le loro preparazioni; è poi presente nei migliori ristoranti di Roma dove la tradizione la lega strettamente alle celebrazioni del Capodanno. La fama della «Lenticchia di Onano» continua a viaggiare in Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna, tra gli araldi dei prodotti tipici della cucina regionale laziale e si trova nei menù e nei ricettari di chef famosi per la cucina *made in Italy* come Guy Grossi, Gino D'Acampo e Steve Manfredi.

La reputazione della «Lenticchia di Onano» è confermata dalla presenza nei circuiti di vendita on-line come Amazon.it e della grande distribuzione (es. Coop Tirreno, IperCoop, Conad). I volantini per la pubblicità dei prodotti in promozione o inseriti in «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio laziale indicano sempre la provenienza della «Lenticchia di Onano» per distinguerla da quella comune.

La «Lenticchia di Onano» è inclusa, tra gli altri, nel catalogo dei prodotti offerti dal sito asiatico per *e-commerce* interaziendale 21food.com.

La reputazione del nome «Lenticchia di Onano» è confermata sul web da oltre 5000 risultati ottenuti attraverso il motore di ricerca Google.

La «Lenticchia di Onano» è iscritta nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CPB S.r.l. Viale Masini, 36 - 40126 Bologna, tel. 051 6089811 - fax 051 254842, ccpb@ccpb.it - P.IVA e C.F. 02469721209.

Art. 8.

Etichettatura
Confezionamento

Le tipologie di confezionamento ammesse sono:

sacchetti da 250 g a 5 kg;

sacchetti in atmosfera controllata (azoto) da 250 g a 5 kg;

sacchi fino a 25 kg.

Etichettatura.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, al logo della denominazione, alle relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Lenticchia di Onano» seguita dall'acronimo I.G.P. (Indicazione geografica protetta);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Lenticchia di Onano» è intraducibile.

Logo.

Il logo, della denominazione «Lenticchia di Onano», di forma ellittica, riporta sullo fondo lenticchie di Onano il cui pantone è di 145 C 70%; internamente all'ellisse viene riportata la dicitura «Lenticchia di Onano», con carattere Century Gothic Bold e pantone 202 C, e l'acronimo «I.G.P.» con carattere Century Gothic Bold e pantone 476 C. Nella parte bassa dell'ellisse e all'interno di un cerchio delimitato da una linea di pantone 202 C è riportata l'immagine stilizzata del Palazzo Monaldeschi. Sia le scritte che il cerchio sono contornate da un'altra linea ellittica di pantone 202 C.

20A05177

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Huile de Noix du Périgord» DOP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 308 del 17 settembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Huile de Noix du Périgord» DOP, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - direzione generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05178

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-242) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.